

# ***Consiglio regionale della Toscana***

**Proposta di legge al Parlamento n. 5  
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione,  
l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese).**

\*\*\*\*\*

**Approvata dal Consiglio regionale nella  
seduta del 27 giugno 2018**

Art. 1  
Oggetto

1. Lo Stato italiano disciplina l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751.
2. Gli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle sopresse "vicinanze" di Carrara, nonché dei beni estimati di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751, appartengono al patrimonio indisponibile comunale e l'esercizio dell'attività estrattiva è sottoposto a concessione temporanea ed onerosa da parte del comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di disciplinare l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.228/2016 in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n.35 (Disposizioni in materia di cave), pronunciata in merito alla definizione della natura giuridica dei "beni estimati" dei Comuni di Massa e Carrara, nella quale viene affermato il principio in base al quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all'"ordinamento civile" in quanto "La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato".

Le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare che affonda le sue origini negli Estimi dei particolari della Duchessa di Massa e Principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751. In base all'editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle Vicinanze Carraresi ed all'escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati "possessori" ultraventennali.

La natura dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei c.d. "beni estimati" che insistono negli agri marmiferi del Comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, iscritti da oltre vent'anni negli estimi particolari, è riconosciuta da autorevoli giuristi. Secondo importanti studi, infatti, per capire a fondo il regime giuridico voluto dall'editto teresiano sugli agri marmiferi, occorre affondare nel contesto storico in cui esso è stato emesso. Un contesto storico dove il concetto di proprietà privata era ancora del tutto sconosciuto. Solo a seguito del primo "Code Civil" napoleonico, agli inizi dell'ottocento, è stato per la prima volta definito in Francia il concetto giuridico di proprietà privata. Nelle comunità locali italiane, nello specifico di Massa e Carrara, erano ancora radicate le convinzioni che i territori degli agri marmiferi appartenessero alla collettività.

Costituzionalisti e giuristi autorevoli, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, hanno affermato come i "diritti" sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, attenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre alle Vicinanze. In nessun passaggio dell'Editto, si dispone che le Vicinanze siano espropriate del proprio diritto di dominium directum in favore dei possessori iscritti nell'estimo. Ne consegue che è escluso che l'editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati. Le ragioni dell'emanazione dell'Editto affondano in finalità ben specifiche: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte.

Risulta evidente che l'intento della duchessa Maria Teresa Malaspina con l'editto del 1751 non è stato quello di attribuire la piena proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle Vicinanze. Conservando il dominio sui terreni concessi, le Vicinanze hanno poi trasferito il proprio diritto agli enti pubblici che hanno ereditato così la titolarità pubblicistica dei territori in questione. Da queste fondate considerazioni si determina la natura pubblica dei "beni estimati" che insistono negli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara.

# *Consiglio regionale della Toscana*

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 27 GIUGNO 2018.

Presidenza della Vicepresidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis.

Deliberazione 27 giugno 2018, n. 64:

Proposta di legge al Parlamento n. 5 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione, l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese).

## Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 121, comma secondo, e l'articolo 71, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 24 ottobre 2016, n. 43;

Considerato che:

- la sopra citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo il quale la definizione della natura pubblica o privata dei beni spetta all'“ordinamento civile” in quanto “La potestà interpretativa autentica spetta a chi è titolare della funzione legislativa e cioè la legge dello Stato”;
- le cave degli agri marmiferi di Massa e Carrara hanno goduto di un regime giuridico particolare, che affonda le sue origini negli Estimi dei particolari della Duchessa di Massa e Principessa di Carrara, Maria Teresa Cybo Malaspina del 1751. In base all'editto teresiano, la disciplina applicata alle concessioni degli agri marmiferi delle Vicinanze Carraresi ed all'escavazione negli agri marmiferi ha comportato una speciale tutela ai soggetti privati “possessori” ultraventennali;
- autorevoli costituzionalisti e giuristi, analizzando il complesso degli elementi emersi dal contesto storico giuridico del 1751, hanno affermato come i “diritti” sugli agri marmiferi di Carrara, legittimamente attribuiti ai soggetti iscritti negli estimi da oltre vent'anni, attenessero esclusivamente alla sfera del godimento del bene, mentre il dominio diretto delle terre permarrebbe in capo alle Vicinanze. In nessun passaggio dell'Editto, peraltro, si dispone che le Vicinanze siano espropriate del proprio diritto di “dominium directum” in favore dei possessori iscritti nell'estimo. Ne consegue che è escluso che l'editto del 1751 abbia costituito un diritto di proprietà perfetta in capo ai possessori dei beni estimati, affondando, le ragioni dell'emanazione dell'Editto, in finalità ben specifiche quali: limitare i contenziosi e assicurare il regolare pagamento delle imposte.
- valutato come da ciò risulti evidente che l'intento della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina, con l'editto del 1751, non fu quello di attribuire la proprietà piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori, ma quello di consolidare il loro godimento e assicurare il dominio alle Vicinanze.

Ritenuto che sulla base delle considerazioni sopra esposte sia determinata la natura pubblica dei “beni estimati” che insistono sugli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara;

## Delibera

1. di approvare la proposta di legge al Parlamento 27 giugno 2018, n. 5 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca, la coltivazione, l'attività estrattiva nell'ambito del distretto apuo-versiliese), di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. di inviare la suddetta proposta di legge alla Presidenza del Camera dei Deputati per gli adempimenti previsti.

*Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l'allegato A, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.*

Il Consiglio regionale approva

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

LA PRESIDENTE

Lucia De Robertis